

**REGOLAMENTO (CE) N. 1812/97 DELLA COMMISSIONE**  
del 19 settembre 1997

**recante rettifica del regolamento (CE) n. 2931/95 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 e altri regolamenti in seguito alla modifica della nomenclatura combinata per alcuni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(5)</sup> ha modificato i codici relativi a taluni prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che il regolamento (CE) n. 2931/95 <sup>(6)</sup> ha modificato i regolamenti relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sui quali incide la modificazione dei codici NC, compreso il regolamento (CEE) n. 804/68; che un codice NC è risultato omesso per errore dalle modificazioni apportate in tale occasione a quest'ultimo regolamento; che detto codice dev'essere inserito nel regolamento in questione a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1, punto 4 del regolamento (CE) n. 2931/95, il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

— i dati relativi al codice NC ex 1901 90 90 sono sostituiti con i dati seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
1901 90 91	— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404
1901 90 99	— — — altri

<sup>(1)</sup> GU L 34 del 9. 12. 1979, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.